

**DELIBERAZIONE 12 DICEMBRE 2023**

**593/2023/R/GAS**

**PUBBLICAZIONE COMPARATIVA DELLE COMPONENTI FISSE (PFIX) CHE SARANNO APPLICATE AI CLIENTI FINALI NON VULNERABILI PRECEDENTEMENTE SERVITI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI TUTELA DEL GAS NATURALE CHE NON AVRANNO SCELTO UN'ALTRA OFFERTA. OBBLIGHI INFORMATIVI DI PUBBLICAZIONE SUL PORTALE OFFERTE E MODIFICHE ALLE DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ 100/2023/R/COM E 555/2017/R/COM**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1276<sup>a</sup> riunione del 12 dicembre 2023

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (di seguito: legge 104/92);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07), così come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, così come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l'articolo 1 dal comma 59 al comma 82 come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021 (di seguito: decreto-legge 183/20);
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233 (di seguito: decreto-legge 152/21);
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;

- il decreto-legge 1 marzo 2022, n.17 (di seguito: decreto-legge 17/22);
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142 (di seguito: decreto Aiuti bis);
- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con modificazione con legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione 207/02);
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/GAS 64/09;
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A;
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/COM (di seguito: deliberazione 555/2017/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 783/2017/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/COM e, in particolare, l’Allegato A alla medesima deliberazione (di seguito: Regolamento di funzionamento del Portale Offerte);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2021, 230/2021/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 30 settembre 2021, 409/2021/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2022, 135/2022/R/COM (di seguito: deliberazione 135/2022/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 143/2022/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 147/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 148/2022/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 27 aprile 2022, 189/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2022, 209/2022/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2022, 296/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2022, 372/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 372/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2022, 374/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 374/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2022, 489/2022/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2022, 637/2022/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 100/2023/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 102/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 102/2023/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 7 novembre 2023, 518/2023/E/GAS (di seguito: deliberazione 518/2023/E/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2023, 549/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 549/2023/R/EEL);

- il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- il Testo integrato monitoraggio retail (di seguito: TIMR);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato (TIVG);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati Energia e del Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell’Autorità 26 luglio 2023, DIME/DSME/1/2023 (di seguito: determinazione DIME/DSME/1/2023).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- perseguendo la finalità di promuovere la concorrenza, l’efficienza dei servizi, la trasparenza, la tutela dei clienti finali e la possibilità di migliori scelte da parte dei clienti medesimi, la legge 481/95 intesta all’Autorità il potere di:
  - emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, ivi compresa la vendita al dettaglio (articolo 2, comma 12, lettera h));
  - assicurare la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi (articolo 2, comma 12, lettera i));
  - pubblicizzare e diffondere la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi (articolo 2, comma 12, lettera l));
- l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, codificando un assetto regolatorio definito dall’Autorità sin dalla deliberazione 207/02, ha ribadito il potere di quest’ultima di “indic[are] condizioni standard di erogazione del servizio di vendita e defini[re] transitoriamente, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento [...] che le imprese [...] di vendita, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, comprendono tra le proprie offerte commerciali”, facendo, altresì, salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità “a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”;
- l’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 164/00 prevede che “per i soli clienti domestici”, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi delle disposizioni del decreto-legge 73/07 richiamate al precedente punto;
- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni contrattuali ed economiche del servizio di tutela del gas naturale (di seguito: anche servizio di tutela gas o tutela gas) per i clienti aventi diritto a tale servizio; in particolare, la determinazione delle condizioni economiche è effettuata in modo tale da trasferire ai clienti domestici il segnale di prezzo relativo ai diversi segmenti della filiera (approvvigionamento, trasporto, ecc.), che riflette i costi sostenuti da un venditore efficiente;

- in relazione al servizio di tutela gas, la legge 124/17, come da ultimo novellata dal decreto-legge 176/22, ne prevede la rimozione a far data da gennaio 2024, prorogando di un anno la previgente scadenza fissata dal decreto-legge 183/20.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in attuazione delle disposizioni richiamate al precedente gruppo di considerati, con la deliberazione 100/2023/R/COM, l’Autorità ha previsto un percorso di superamento graduale del servizio di tutela gas da completare entro gennaio 2024;
- la suddetta deliberazione stabilisce:
  - le modalità per la rimozione del servizio di tutela del gas naturale a decorrere dal 1 gennaio 2024 e la regolazione delle condizioni economiche e contrattuali del servizio di tutela della vulnerabilità destinato ai clienti vulnerabili come identificati dal decreto Aiuti bis;
  - gli obblighi informativi dei venditori sulla rimozione del servizio di tutela gas e sui diritti dei clienti vulnerabili;
  - gli interventi sul Codice di condotta commerciale e sul Portale Offerte, conseguenti alla rimozione delle tutele di prezzo (elettrico e gas); a quest’ultimo riguardo è stato in particolare stabilito che la visualizzazione della spesa annua stimata del servizio di tutela della vulnerabilità nella lista dei risultati di ricerca del Portale Offerte fosse riservata ai soggetti che dichiarino, all’inizio della ricerca, di soddisfare le condizioni di vulnerabilità;
- con riferimento alle modalità per la rimozione del servizio di tutela del gas naturale, l’articolo 2, comma 3, della deliberazione 100/2023/R/COM prevede, per i clienti non già identificati come vulnerabili secondo le modalità di cui alla deliberazione 102/2023/R/GAS e che non abbiano sottoscritto un contratto di mercato libero con il medesimo o altro venditore entro il termine indicato dal venditore nella comunicazione di settembre 2023 di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), della deliberazione 100/2023/R/COM e, comunque, entro l’1 gennaio 2024, che:
  - trovino applicazione le condizioni contrattuali dell’offerta PLACET di gas naturale di cui alla deliberazione 555/2017/R/COM, ad eccezione delle previsioni in tema di modalità di recapito delle bollette; al riguardo, continuerà a trovare applicazione la modalità di ricezione della bolletta (in formato dematerializzato ovvero cartaceo) già concordata tra le parti;
  - trovi applicazione la struttura delle condizioni economiche dell’offerta PLACET di gas naturale a prezzo variabile con una componente, equivalente al  $P_{ING}$ , a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso, definita secondo i criteri della deliberazione 374/2022/R/GAS, una componente in quota energia,  $\alpha$ , a copertura degli ulteriori costi di approvvigionamento e consegna del gas naturale al cliente finale definita dall’Autorità e pari alla somma della componente CCR e della aliquota in quota variabile della componente QVD definite per il servizio di tutela gas e una componente in quota fissa (€/anno),  $P_{FIX}$ , definita liberamente dal venditore;
- le condizioni economiche applicate abbiano una durata pari a 12 (dodici) mesi,

rinnovabili alla fine del periodo di validità delle stesse, mediante una comunicazione al cliente finale con le modalità e tempistiche dell'articolo 14 della deliberazione 555/2017/R/COM;

- l'articolo 7, comma 1, della deliberazione 100/2023/R/COM dispone, ai fini del monitoraggio dei prezzi applicati ai clienti finali precedentemente serviti in tutela gas, che i venditori siano tenuti a comunicare la componente  $P_{FIX}$ , il numero di clienti serviti alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, nonché le altre informazioni funzionali al suddetto monitoraggio con modalità e tempistiche definite con successiva determina direttoriale;

**CONSIDERATO, TRA L'ALTRO, CHE:**

- il valore della componente  $P_{FIX}$  di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a), della deliberazione 100/2023/R/COM rientra nelle informazioni che il venditore è tenuto a rendere disponibile al Gestore del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) nell'ambito del Portale Offerte, secondo le modalità di trasmissione da quest'ultimo pubblicate, a partire da settembre 2023, ai fini della stima della spesa annua secondo i criteri del Regolamento di funzionamento del Portale Offerte;
- all'offerta di cui all'articolo 2, comma 3, della deliberazione 100/2023/R/COM è associato un codice offerta univoco, definito secondo i criteri di cui all'Allegato A alla deliberazione 135/2022/R/COM, per mezzo del quale, attraverso il SII, è possibile individuare il numero di punti di riconsegna ai quali sono applicate le condizioni dell'offerta medesima, sulla base dell'associazione del codice offerta a ciascun punto di riconsegna nel Registro Centrale Ufficiale;
- in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della deliberazione 100/2023/R/COM, con la determinazione DIME/DSME/1/2023 sono state puntualizzate le informazioni funzionali ad attuare il monitoraggio sulla componente  $P_{FIX}$  fissata dai venditori, prevedendo, in particolare l'obbligo di trasmettere all'Autorità, entro il 15 ottobre 2023, anche le seguenti informazioni attinenti alle modalità di determinazione della componente  $P_{FIX}$ :
  - a) la quota percentuale della componente  $P_{FIX}$  a copertura rispettivamente: (i) dei costi di morosità, (ii) dei costi operativi diversi dalla morosità, (iii) del capitale circolante netto e (iv) altri eventuali costi;
  - b) per ciascuna delle voci di cui al precedente punto 1., le variabili sottostanti prese in considerazione ai fini della quantificazione (es. livello di morosità atteso, attese del prezzo all'ingrosso, ecc.);
- inoltre, la citata determinazione DIME/DSME/1/2023, al fine di bilanciare l'esigenza di monitorare i dati relativi a un campione significativo nonché quella di garantire l'economicità dell'azione amministrativa, ha limitato l'ambito soggettivo del richiamato monitoraggio ai venditori di gas naturale già tenuti a partecipare al sistema di monitoraggio del mercato *retail*, di cui all'articolo 3, comma 1, del TIMR (esercenti la vendita al dettaglio che forniscono più di 50.000 punti di riconsegna), prospettando la possibilità di utilizzare i dati in tal modo raccolti per valutare eventuali ulteriori interventi dell'Autorità, tra cui anche "pubblicazioni comparative,

volte al rafforzamento della trasparenza a vantaggio dei clienti finali”.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con riferimento ai clienti finali domestici la consultazione del Portale Offerte prevede ad oggi la possibilità di visualizzare la differenza rispetto alla stima del servizio di tutela gas, quale elemento di comparazione rispetto alla simulazione della spesa delle offerte nel mercato libero;
- a partire dal 1 gennaio 2024 dovrà essere individuato un nuovo riferimento quale *benchmark* di prezzo che consenta per la generalità dei clienti domestici di orientarsi nella scelta delle offerte di libero mercato, in assenza del servizio di tutela gas.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con riferimento alle modalità di identificazione dei clienti vulnerabili già presenti nel mercato del gas naturale, la deliberazione 102/2023/R/COM prevede che i requisiti di cui all'Articolo 1, comma 1, della medesima deliberazione - ossia la titolarità da parte dei clienti finali di bonus sociale per disagio economico nell'anno in corso o nell'anno precedente, nonché il superamento dei 75 anni di età - vengano verificati dal Gestore del Sistema Informativo Integrato e che l'informazione sia resa disponibile alle controparti commerciali dei relativi clienti;
- sono pervenute alcune richieste di chiarimento relative alle condizioni economiche e contrattuali che dovranno essere applicate ai clienti finali nel servizio di tutela gas che non hanno scelto altra offerta nel mercato libero e che verranno identificati come vulnerabili con decorrenza 1 gennaio 2024.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con riferimento al settore dell'energia elettrica, la deliberazione 549/2023/R/EEL ha previsto, tra le altre cose, una deroga temporanea per un periodo di un anno all'applicazione del contributo in quota fissa, richiesto dagli esercenti la maggior tutela ai clienti finali che effettuano la voltura, così da rimuovere eventuali deterrenti o barriere per il cliente finale che voglia regolarizzare la situazione del punto di prelievo richiedendo questa prestazione.

**RITENUTO CHE:**

- in coerenza con la generale funzione di pubblicizzare e diffondere, anche attraverso pubblicazioni comparative, la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza nell'erogazione dei servizi (articolo 2, comma 12, lett. 1), della legge 481/95), e in esito all'attività di monitoraggio della componente  $P_{FIX}$  dell'offerta di cui all'articolo 2, comma 3, della deliberazione 100/2023/R/COM, come precisata dalla determinazione DIME/DSME/1/2023, sia opportuno pubblicare sul sito internet dell'Autorità il valore della componente



- medesima stabilito da ciascun venditore, sottoposto al predetto monitoraggio;
- in particolare, sia opportuno, nell'ambito del rapporto finale sul suddetto monitoraggio, prevedere che la pubblicazione comparativa della componente  $P_{FIX}$  avvenga:
    - con separata indicazione dei valori previsti da ciascuna controparte commerciale per i clienti domestici e i condomini uso domestico;
    - suddividendo le controparti commerciali per *cluster* sulla base del numero di PdR serviti in tutela gas;
    - rappresentando i venditori all'interno dei singoli cluster in ordine alfabetico;
  - al fine di continuare a fornire un riferimento di prezzo ai clienti domestici non vulnerabili che, a partire da gennaio 2024, dovranno orientarsi nel mercato libero senza poter più accedere al servizio di tutela gas, sia opportuno consentire a tutti i clienti domestici, a prescindere dalla loro condizione di vulnerabilità, la visualizzazione, sul Portale Offerte, della stima della spesa annua del servizio di tutela della vulnerabilità, con la precisazione che tali condizioni sono riservate ai soli clienti vulnerabili;
  - simile *benchmark* di prezzo potrà essere successivamente rivisto valutando l'opportunità di offrire ai clienti ulteriori riferimenti stante l'importanza di veicolare informazioni sui prezzi chiare ed univoche e, al contempo, non fuorvianti rispetto alle possibili scelte;
  - sia opportuno chiarire che ai clienti finali nel servizio di tutela gas che non avranno scelto altra offerta nel mercato libero e che verranno identificati come vulnerabili con decorrenza 1 gennaio 2024 dovranno essere applicate senza soluzione di continuità le condizioni contrattuali ed economiche relative al servizio di tutela della vulnerabilità;
  - sia infine opportuno prevedere, per analogia con quanto disposto a favore dei clienti aventi diritto al servizio di maggior tutela, che, anche per i clienti che richiedano una voltura nell'ambito del servizio di tutela della vulnerabilità, trovi applicazione una deroga temporanea per un anno all'applicazione del contributo in quota fissa, previsto dall'Allegato A alla deliberazione 100/2023/R/COM

## **DELIBERA**

1. di adottare il Rapporto di monitoraggio sulla componente P<sub>FIX</sub> determinata dagli esercenti l'attività di vendita individuati ai sensi della determina DIME/DSME/1/2023, allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di prevedere che, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2024, nei casi di richiesta di voltura da parte del cliente che voglia accedere al servizio di tutela della vulnerabilità, il contributo in quota fissa il cui ammontare è pari a quello previsto dall'articolo 11, comma 1 del TIV non trovi applicazione;

3. di modificare la deliberazione 100/2023/R/COM prevedendo che, all'articolo 6, comma 3, lettera b), il punto ii. sia sostituito con il seguente: “il comma 10.6 è sostituito dal seguente comma:  
“10.6 In relazione alle ricerche effettuate per i clienti domestici di energia elettrica e per i clienti domestici di gas naturale, l'elenco delle offerte sia a prezzo variabile che a prezzo fisso contiene anche l'indicazione della spesa annua stimata connessa ai servizi di tutela definiti dall'Autorità, con modalità atte a garantire una chiara e distinta evidenza rispetto alle altre offerte ivi presenti anche mediante il ricorso ad apposite soluzioni grafiche. Per i servizi di tutela, in luogo della pagina di dettaglio di cui all'Articolo 12, è previsto il rimando alla sezione di cui al comma 7.1, lettera c), punto iii.”;
4. di apportare le seguenti modifiche alla deliberazione 555/2017/R/COM con efficacia a partire dal 1 gennaio 2024:
  - all'articolo 1, comma 1.1 la definizione “**TIVG**” è sostituita dalla seguente definizione:  
“• **TIVG** è il vigente Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane.”;
  - all'articolo 9, comma 9.3, lettera b) le parole “tabelle 6 e 7” sono sostituite dalle parole “tabelle 4 e 5”;
  - all'articolo 9, comma 9.3, dopo la lettera b) le parole “5.3 del TIVG” sono sostituite dalle parole “12.3 del TIVG.”;
  - all'articolo 13, comma 13.2 le parole “servizio di tutela del gas naturale” sono sostituite dalle parole “servizio di tutela della vulnerabilità.”
5. di pubblicare la presente deliberazione e il relativo allegato sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

12 dicembre 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*